



## Comune di Riolunato

### Provincia di Modena

#### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

#### N.7 DEL 25/03/2021

OGGETTO: Imposta Municipale Unica ( IMU): approvazione aliquote per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno, addì **venticinque** del mese di marzo alle ore **20.30**, in modalità mista, parte in presenza presso il Teatro Comunale e parte in videoconferenza (Decreto del Sindaco n. 5 del 25/11/2020 "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali. Disciplina delle modalità di riunione del Consiglio Comunale in Videoconferenza"), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello nominale risultano:

			Presenti	Assenti
1	Contri Daniela	Sindaco	X	
2	Checchi Lorenzo	Consigliere	X	
3	Rocchi Giordano	Consigliere	X	
4	Amidei Samuele	Consigliere	X	
5	Migliori Federico	Consigliere	X	
6	Capasso Pasqualina	Consigliere	X	
7	Fini Maurizio	Consigliere	X	
8	Bonfiglioli Fabrizio	Consigliere	X	
9	Amidei Maria Luisa	Consigliere	X	
10	Fini Francesco Saverio	Consigliere	X	
11	Gianni Pamela	Consigliere	X	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.Lotti Mirka, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** in generale:
  - la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;
  - che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;
  - l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
  - gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
  - l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- **Tenuto conto** che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:
  - 1. L'ALIQOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, è **pari allo 0,50 per cento e il comune**, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  - 2. L'ALIQOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
  - 3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è **pari allo 0,10 per**

cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

**4. E' confermata l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane** delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/77 sulla base dei criteri indicati nella circolare 9 del 14/06/83 pubblicata sul suppl.ord. della G.U. 141/93.

**5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi,** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

- **Richiamata** la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020 la quale:
  - ai Commi 599-604 esonera dal pagamento della prima rata IMU 2021 alcune categorie di immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo e della ricettività alberghiera, tra i quali: immobili alberghieri rientranti nelle cat. D/2 e relative pertinenze, immobili di agriturismo, villaggi turistici, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi, ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nei medesimi locali;
  - ai commi 48 e 49 si riduce alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
  - viene istituito un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori milioni entrate;
- **Tenuto conto**, altresì, che:
  - ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
  - l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
  - la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;
- **Visto**, ancora in merito al termine per deliberare:
  - l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

- programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l' aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
  - l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
  - l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/5/2020, n. 34, convertito con la legge 17/7/2020, n. 77, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla G.U. del 18/01/2021;
  - **Visto**, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:
    - l'art. 1 comma 767 della L. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro i termini perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In merito a quanto sopra riportato la risoluzione 1/DF del MEF stabilisce che, nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione della aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
  - **Preso e dato atto** che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:
    - compete allo scrivente organo l'approvazione: in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, di TASI e di TARI;
    - nello specifico, in materia di IMU, l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;
  - **Tenuto conto** che:
    - ai sensi dell'art.1 comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono stati modificati i commi 639 e 669 dell'art.1 della Legge

- 27/12/2013 n.147 sopprimendo l'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;
- ai sensi del medesimo citato art.1, comma 17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno 2015, a seguito di detta soppressione è integralmente compensato da maggiori trasferimenti erariali;
  - la quantificazione del fondo sperimentale di solidarietà comunale, per l'anno corrente, si basa su atti ed informazioni ufficiali fornite dai competenti ministeri;
  - **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21/03/2020 con la quale venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2020 in materia di IMU;
  - **Preso atto** che:
    - non sussistono margini economici per ridurre le aliquote né per introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
    - considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano il gettito di € 473.000,00 a titolo di IMU, cifra che coincide con quella prevista nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
    - le previsioni di gettito relative all'IMU, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio Ufficio Tributi;
  - **Acquisito** ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
    - **Visto** il parere favorevole della Responsabile del Settore Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
    - **Visto** altresì il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
    - **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;
    - **Con il voto** favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, **per l'anno 2021**, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'**IMU**, come segue

### 1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

Categoria	Aliquota	Detrazion e
Abitazione principale diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	ESENTI	
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Unità immobiliari e relative pertinenze equiparate	ESENTI	

all'abitazione principale per legge, compresa quella posseduta da anziani e disabili ricoverati in istituti di ricovero, coincidente con l'ultima residenza, a condizione che quest'ultima non venga locata		
Immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di 1 grado (genitori/figli) e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali :cantina o soffitta cat. C/2-garage o box auto categoria catastale C/6;tettoia o posto auto cat. Catastale c/7)	7,6	
Immobili classificati nelle categorie C1, C3, C4 e nel gruppo catastale D	7,6 per mille	
Terreni agricoli	ESENTI	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in goni caso locati (beni merce)	2,5 per mille	
Aree fabbricabili	9,2 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9,2 per mille	

## 2) DI DARE ATTO che:

- ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta categoria catastale C/2; - garage o box auto categoria catastale C/6; - tettoia o posto auto categoria catastale C/7, il contribuente ne comunica l'applicazione con apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la quale deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del proprietario/possessore dell'immobile; nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del parente in linea retta di primo grado che occupa l'immobile ad uso gratuito quale propria abitazione principale; la dichiarazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti; dati catastali degli immobili (abitazione e relative pertinenze) dati in uso gratuito.
- a pena di decadenza, la suddetta denuncia/richiesta/autocertificazione deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di presentazione per la dichiarazione IMU (di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo);
- la dichiarazione sostitutiva assume valore di dichiarazione ed ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;
- nel caso di contratto registrato, dovranno essere indicati anche gli estremi di registrazione;
- l'applicazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono i requisiti previsti; il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le

stesse modalità della citata dichiarazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il citato termine;

- l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
- deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento;

**3) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

**4) DI DICHIARARE** il presente atto, con il voto favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dagli undici Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

=====

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

**Oggetto: Imposta Municipale Unica ( IMU): approvazione aliquote per l'anno 2021.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, \_\_20/03/2021\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Costantina Contri

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, \_\_20/03/2021\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Costantina Contri



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Contri Daniela

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Lotti Mirka

### **C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Addì, li \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo

Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### **A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

[   ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li \_\_\_\_\_

Il Vice-Segretario Comunale  
Fto Lotti Mirka

---

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo  
Claudia rag. Contri